



## Regolamento 15-02-01

### Tassa sul traffico pesante

In generale, obbligo fiscale (comprese le eccezioni) e tariffa

---

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Alcuni rinvii in questo regolamento ad altri regolamenti non sono ancora attivi, in quanto questi ultimi non sono ancora stati pubblicati.

## Indice

1	Osservazioni preliminari .....	3
1.1	In generale .....	3
1.2	Regolamenti .....	3
1.3	Scopo della tassa .....	3
1.4	Categorie di veicoli .....	3
1.5	Basi legali .....	4
2	Obbligo fiscale .....	4
2.1	Campo d'applicazione territoriale.....	4
2.2	Strade sulle quali è riscossa la tassa (art. 6 LTTTP) .....	4
2.3	Persone assoggettate al pagamento della tassa (art. 6 LTTTP).....	4
2.4	Inizio e fine dell'obbligo fiscale (art. 12 LTTTP).....	5
2.5	Veicoli esentati (art. 2 OTTP).....	5
2.6	Veicoli assoggettati alla tassa e tariffa (art. 1 OTTP) .....	6
2.6.1	Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP).....	6
2.6.2	Tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP) .....	6
3	Veicoli speciali .....	8
3.1	Veicoli d'esportazione.....	8
3.2	Veicoli d'epoca .....	8
3.3	Veicoli il cui interno è adibito a locale / autoveicoli abitabili .....	8
4	Opposizione / ricorso .....	8
5	Controlli.....	9
6	Disposizioni penali .....	9
7	Informazioni .....	9

## 1 Osservazioni preliminari

### 1.1 In generale

Soggiacciono alla tassa sul traffico pesante i veicoli a motore e i rimorchi con un peso totale autorizzato, secondo la licenza di circolazione, superiore a 3,5 tonnellate ciascuno. I veicoli per il trasporto di merci (esclusi trattori, carri con motore ecc.) sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), mentre quelli per il trasporto di persone, i trattori, i carri con motore ecc. alla tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP). I veicoli di lavoro non sono interessati dalla tassa sul traffico pesante; per essi è eventualmente dovuta la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno).

### 1.2 Regolamenti

Il presente regolamento contiene le disposizioni ai sensi dell'[articolo 97 OTTP](#).

Il presente regolamento tratta i temi che riguardano sia la TTPCP che la TFTP, come per esempio le tariffe o l'obbligo fiscale (comprese le eccezioni). Informazioni dettagliate sui due generi di tassa sono desumibili dai seguenti regolamenti:

- R-15-02-01 Tassa sul traffico pesante; in generale, obbligo fiscale (comprese esenzioni) e tariffe [presente regolamento]
- R-15-02-02 [Disposizioni speciali - TTPCP per veicoli svizzeri](#)
- R-15-02-03 [Disposizioni speciali - TTPCP per veicoli esteri](#)
- R-15-02-05 [Disposizioni speciali TFTP](#)

Ordinamenti speciali:

- R-15-02-10 [Restituzione per i trasporti eseguiti nell'ambito del traffico combinato non accompagnato](#)
- R-15-02-11 [Trasporti di legname greggio](#)
- R-15-02-12 [Trasporto esclusivo di latte alla rinfusa](#)
- R-15-02-13 [Trasporto esclusivo di animali di reddito](#)
- R-15-02-14 [Restituzione della TFTP per corse all'estero](#)
- R-15-02-15 Riscossione posticipata e restituzione della TFTP per veicoli utilizzati nel servizio di linea concessionario ([vedi internet UDSC](#))

### 1.3 Scopo della tassa

Dal 2001 la Confederazione riscuote una tassa sul traffico pesante sui veicoli pesanti, immatricolati in Svizzera e all'estero, per il trasporto di merci e persone. In questo modo, il traffico pesante può coprire, a lungo termine, i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, sempre che non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. Inoltre, con la tassa si contribuisce a migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti e ad incrementare il trasporto delle merci per ferrovia.

### 1.4 Categorie di veicoli

Le categorie di veicoli trattate nel presente documento si basano sul diritto svizzero. Per i veicoli esteri vengono spesso utilizzate altre designazioni che, nel quadro della tassa sul traffico pesante, costituiscono solo un'indicazione. Ai fini di una valutazione definitiva sul trattamento a cui sottoporre i veicoli esteri fa stato unicamente il diritto svizzero.

## 1.5 Basi legali

- Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri; [RS 0.740.72](#))
- Trattato dell'11 aprile 2000 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein ([RS 0.641.851.41](#))
- Accordo TTPCP-Büdingen del 7 dicembre 2004 ([RS 0.631.112.136.2](#))
- Costituzione federale ([RS 101](#)), articolo 85 Tassa sul traffico pesante
- Legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante ([LTTP; RS 641.81](#))
- Ordinanza del 27 marzo 2024 sul traffico pesante ([OTTP; RS 641.811](#))
- Ordinanza sulle dogane dal 1° novembre 2006 [[OD; RS 631.01](#)]
- Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1)
- Ordinanza sulla protezione civile dell'11 novembre 2020 [[OPCi; RS 520.11](#)]
- Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41)
- Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori ([OTV; RS 745.11](#))
- Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa ([PA; RS 172.021](#))

## 2 Obbligo fiscale

### 2.1 Campo d'applicazione territoriale

La tassa è riscossa sul territorio:

- della Svizzera (senza Samnaun);
- del Principato del Liechtenstein;
- dell'enclave tedesca di Büdingen;
- dell'enclave italiana di Campione d'Italia (provvisorio, per motivi economici e amministrativi);
- sulla strada doganale Basilea-aeroporto di Mulhouse;
- sui tratti di transito svizzeri sulla riva destra del Reno, tranne:
  - la strada che dalla parte nord dei casali di Reiath conduce, attraverso il territorio germanico, alla casa di vacanza;
  - le vie di congiunzione attraverso il territorio svizzero
    - Lörrach – Maienbühl – Inzlingen
    - Gottmadingen – Hofacker – Rielasingen.

### 2.2 Strade sulle quali è riscossa la tassa (art. 6 LTTP)

La tassa viene riscossa per l'utilizzo dell'intera rete stradale svizzera. Ai fini della tassa sui veicoli pesanti, quindi, anche ogni cava di ghiaia e ogni sito industriale è soggetto alla tassa.

### 2.3 Persone assoggettate al pagamento della tassa (art. 6 LTTP)

È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri anche il conducente.

## 2.4 Inizio e fine dell'obbligo fiscale (art. 12 LTTP)

Per i veicoli svizzeri l'obbligo fiscale inizia con l'immatricolazione del veicolo e termina con la restituzione delle targhe di controllo o l'annullamento della licenza di circolazione.

Nel caso dei veicoli esteri, l'obbligo fiscale inizia con l'entrata nel territorio sul quale è riscossa la tassa e termina al momento dell'uscita da detto territorio.

## 2.5 Veicoli esentati (art. 2 OTTP)

Sono esentati dalla tassa sul traffico pesante:

- i veicoli acquistati, presi in leasing, noleggiati o requisiti per l'Esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e d'un contrassegno M+;
- i veicoli acquistati, noleggiati, noleggiati o requisiti per scopi di protezione civile o noleggiati per operazioni e addestramento in conformità con gli articoli 46 capoversi 1 e 2 e 49-53 della Legge sulla protezione civile e l'articolo 45 dell'Ordinanza sulla protezione civile;
- i veicoli della polizia, della dogana, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze;
- i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell'ambito d'una concessione secondo l'OTV, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto in correlazione con tali traffici;
- i veicoli agricoli e forestali;
- i veicoli muniti di una licenza temporanea svizzera;
- i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di targhe professionali svizzere (vedi anche [volantino](#));
- i veicoli di riserva svizzeri assoggettati alla tassa forfettaria, se il veicolo da sostituire rientra nella medesima categoria di tassa;
- i veicoli per la scuola guida, sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l'autorità competente;  
Osservazione: il detentore deve presentare un'apposita domanda per i veicoli per la scuola guida ([modulo 56.97](#)).
- i veicoli d'epoca designati come tali nella licenza di circolazione;  
Osservazione: per i veicoli esteri l'indicazione nella licenza di circolazione non è sufficiente. Tali veicoli devono soddisfare i medesimi criteri come i veicoli svizzeri (vedi cifra 3.2).
- i veicoli a motore a propulsione elettrica (batteria elettrica o cella a combustibile);  
Osservazione: i veicoli ibridi non rientrano in questa categoria. Per essi è dovuta la tassa intera.
- i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per fieraioli e circhi;
- i veicoli cingolati;
- gli assi di trasporto;
- i veicoli per invalidi esenti da dazio secondo l'articolo 18 dell'ordinanza sulle dogane.

L' Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può autorizzare altre deroghe in casi giustificati, segnatamente:

- in considerazione di convenzioni internazionali,
- per motivi umanitari o

## Regolamento 15-02-01 – 01.05.2024

- per corse non commerciali d'utilità pubblica.

Le richieste vanno presentate preventivamente per scritto all'UDSC, Tasse sulla circolazione, allegando eventuali statuti ecc.

### 2.6 Veicoli assoggettati alla tassa e tariffa (art. 1 OTTP)

#### 2.6.1 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)

Per i seguenti veicoli con un peso totale autorizzato superiore a 3,5 tonnellate la tassa è riscossa in base alle prestazioni, ovvero in funzione del peso totale massimo autorizzato del veicolo o della combinazione di veicoli, dei chilometri percorsi e delle emissioni. Ciò significa che per i rimorchi la tassa è riscossa insieme al veicolo trattore.

Genere di veicolo	
a)	Autocarri (art. 11 cpv. 2 lett. f OETV)
b)	Trattori a sella e autoarticolati (art. 11 cpv. 2 lett. i OETV)
c)	Veicoli a motore e rimorchi con interno adibito a locale (art. 11 cpv. 3 e art. 20 cpv. 1 OETV) Osservazione: si tratta, per esempio, di uffici mobili, stand di vendita, officine.
d)	Rimorchi per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV)
e)	Rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi (art. 20 cpv. 2 lett. d OETV)

#### Esempio di calcolo:

Peso determinante	40 t
Tariffa secondo le emissioni (Euro 6)	2,28 ct./tkm
Chilometri percorsi	100 km
<b>Totale</b> (40 x 2,28 x 100 = 9120)	<b>CHF 91.20</b>

La tariffa valida applicabile ai veicoli assoggettati alla TTPCP è desumibile dall'articolo 8 OTTP.

#### 2.6.2 Tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP)

Per i seguenti veicoli con un peso totale autorizzato superiore a 3,5 tonnellate la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta annualmente a:

Veicoli a motore		Tassa annuale CHF
a)	- Automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. i OETV) - Autoveicoli pesanti per il trasporto di persone (p. es. autoveicoli abitabili, veicoli per il trasporto di equipaggi, veicoli cellulari, carri funebri) (art. 11 cpv. 1 OETV)	650
b)	- Autobus e autosnodati (art. 11 cpv. 2 lett. d & k OETV) con un peso totale autorizzato <ul style="list-style-type: none"><li>o tra 3,5 t e 8,5 t</li><li>o tra 8,5 t e 19,5 t</li></ul>	2200 3300

Regolamento 15-02-01 – 01.05.2024

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ tra 19,5 t e 26 t</li> <li>○ superiore a 26 t</li> </ul>	<p>4400</p> <p>5000</p>
<b>c)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV)</li> <li>- Carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV)</li> <li>- Veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h</li> </ul> <p>per 100 kg peso totale autorizzato</p>	11
<b>d)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi o trainano rimorchi non assoggettati alla tassa (<a href="#">modulo 56.99</a>)</li> </ul> <p>per 100 kg peso totale autorizzato</p>	8
<b>Rimorchi</b>		<b>Tassa annuale CHF</b>
<b>e)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimorchi abitabili con un peso totale superiore a 3,5 tonnellate (art. 20 cpv. 2 lett. c OETV)</li> </ul>	650
<b>f)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da autoveicoli con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 tonnellate non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria: la tassa è riscossa sul veicolo trattore sotto forma di un importo forfettario. Per: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ autofurgoni</li> <li>○ automobili</li> <li>○ minibus</li> <li>○ autoveicoli abitabili</li> </ul> </li> </ul> <p>essa ammonta a (per 100 kg carico rimorchiabile ammesso)</p>	22
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ trattori</li> <li>○ carri con motore</li> <li>○ veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h</li> </ul> <p>essa ammonta a (per 100 kg carico rimorchiabile ammesso)</p>	11
<b>Veicoli d'esportazione*</b>		<b>Tassa CHF</b>
<b>g)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veicoli summenzionati (lett. a–f) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ per giorno di soggiorno</li> </ul> </li> </ul>	20
<b>h)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Altri veicoli, ovvero veicoli che soggiacciono alla tassa commisurata alle prestazioni <ul style="list-style-type: none"> <li>○ per giorno di soggiorno</li> </ul> </li> </ul>	70

\* Vedi anche cifra 3.1.

## **TFTP sul carico rimorchiabile**

In caso di veicoli esteri la TFTP è riscossa sul carico rimorchiabile (vedi lett. f) solo se nella licenza di circolazione del veicolo trattore è indicato un carico rimorchiabile autorizzato eccedente 3,5 tonnellate e se in occasione dell'entrata o dell'uscita viene trainato un rimorchio che non è un rimorchio abitabile, per fieraioli, per circhi o di lavoro, immatricolato con un peso totale autorizzato eccedente 3,5 tonnellate.

Se il carico rimorchiabile autorizzato indicato nella licenza di circolazione è di 3,5 tonnellate o inferiore oppure se non viene trainato alcun rimorchio o un rimorchio con un peso totale autorizzato fino a 3,5 tonnellate, la TFTP non viene riscossa sul carico rimorchiabile.

## **3 Veicoli speciali**

### **3.1 Veicoli d'esportazione**

Si tratta di veicoli immatricolati provvisoriamente e destinati all'esportazione. L'esportazione è possibile solo con targhe di controllo svizzere. Non è ammesso l'impiego di targhe provvisorie estere.

### **3.2 Veicoli d'epoca**

I veicoli d'epoca sono testimoni del tempo. La loro manutenzione richiede un onere importante ai loro detentori. Generalmente vengono usati nel traffico stradale solo in occasioni particolari oppure per evitare danni dovuti allo stazionamento. In Svizzera sono considerati veicoli d'epoca i veicoli che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- la prima messa in circolazione risale ad almeno 30 anni;
- non sono usati regolarmente e i chilometri percorsi annualmente sono limitati a 2000–3000;
- devono corrispondere al modello originario; anche le trasformazioni devono risalire all'epoca del veicolo;
- devono avere un aspetto e uno stato tecnico impeccabile, nonché essere curati e mantenuti in modo accurato;
- devono essere usati solo per scopi privati e senza una controprestazione.

All'estero vigono disposizioni simili, ma non uguali. Per questo motivo, i veicoli esteri designati come veicoli d'epoca (veicoli storici, oldtimer ecc.) nella licenza di circolazione sono esentati dalla tassa sul traffico pesante solo se adempiono tutte le summenzionate condizioni svizzere.

### **3.3 Veicoli il cui interno è adibito a locale / autoveicoli abitabili**

Questi veicoli sono equiparati agli autoveicoli di trasporto (art. 11 OETV). Gli autoveicoli, nei quali almeno i tre quarti del volume disponibile (compresi gli spazi per il conducente e per il bagaglio) sono allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di persone vengono equiparati ad autoveicoli adibiti al trasporto di persone e, fino a nove posti a sedere (conducente compreso), valgono come autoveicoli adibiti ad abitazione. La TFTP è pertanto dovuta.

Se la parte destinata al carico corrisponde a più di un quarto del volume disponibile, la tassa sul traffico pesante viene calcolata sulla base delle prestazioni.

## **4 Opposizione / ricorso**

Contro le decisioni di tassazione dell'UDSC (fatture TTPCP e prime istanze cantonali (fatture TFTP)) possono essere presentati opposizioni o ricorsi amministrativi all'UDSC.



## **Regolamento 15-02-01 – 01.05.2024**

Le sue decisioni possono essere impugnate presso il Tribunale amministrativo federale. Il termine di ricorso è in ogni caso di 30 giorni in base alla Legge sulla procedura amministrativa.

### **5 Controlli**

I controlli sono eseguiti dall'UDSC e dalla polizia. Gli organi di controllo possono fermare i veicoli ed entrarvi al fine di verificare la validità della prova del pagamento.

In caso di contravvenzione, gli organi di controllo possono chiedere i documenti di legittimazione del conducente per accertarne l'identità.

Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l'obbligo fiscale o non pagano immediatamente la tassa e, se del caso, la multa, devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un'altra garanzia appropriata.

### **6 Disposizioni penali**

Chiunque intenzionalmente sottrae la tassa (art. 20 LTTP) è punito con una multa fino al quintuplo della tassa sottratta. Chiunque metta intenzionalmente in pericolo la tassa (art. 20a LTTP) è punito con una multa fino a 20.000 franchi svizzeri.

### **7 Informazioni**

Vedi regolamento interessato (cifra 1.2).